

**PREVINDAI - FONDO DI PREVIDENZA A CAPITALIZZAZIONE PER I  
DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - FONDO PENSIONE**

**REGOLAMENTO**

**Art. 1 - Disposizioni generali**

1. Il presente Regolamento contiene le norme per il funzionamento del Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali denominato PREVINDAI - Fondo Pensione e in appresso chiamato « Fondo », costituito in applicazione dell'Accordo sindacale del 3 ottobre 1989 ed adeguato alle disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 come successivamente modificato ed integrato e di seguito denominato « Decreto », nonché ai successivi Accordi intervenuti fra le parti contraenti; esso è adottato in applicazione dell'articolo 10 dello Statuto del Fondo stesso.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano agli iscritti al Fondo corrispondentemente all'area di applicazione di cui all'articolo 4, comma 2, dello Statuto (di seguito, "vecchi iscritti") o all'area di applicazione di cui all'articolo 4, comma 3, dello Statuto stesso (di seguito, "nuovi iscritti").

**Art. 2 – Adesione del dirigente**

1. La facoltà di adesione del dirigente "nuovo iscritto" viene esercitata per il tramite del datore di lavoro su moduli predisposti dal Fondo o su documento di contenuto corrispondente.

2. L'adesione esplica i suoi effetti anche ai fini dell'articolo 4, comma 4, dello Statuto.

**Art. 3. Adempimenti formali delle imprese**

1. In caso di nomina o assunzione come dirigente di soggetto "vecchio iscritto", le imprese industriali e gli altri soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, dello Statuto devono comunicare i relativi dati anagrafici nonché, ai fini della iscrizione al Fondo, quelli concernenti la posizione pensionistica complementare preesistente se diversa da quella del Previndai.

2. In caso di nomina o assunzione come dirigente di soggetto che alla data del 27 aprile 1993 non risulti iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare, ovvero se ne sia privato successivamente a tale data, le imprese industriali e gli altri soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, dello Statuto, devono comunicare, in caso di adesione al Fondo, i relativi dati anagrafici, fermo restando l'onere di acquisizione dell'adesione prevista dall'articolo 3, comma 4, del Decreto sempreché già non effettuata al Fondo stesso.

3. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere effettuate secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione e corredate di ogni elemento da quest'ultimo ritenuto necessario.

4. Sempre con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, le imprese industriali devono altresì comunicare comunque al Fondo ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro con dirigente alle dipendenze iscritto al Fondo.

**Art.4 - Versamento dei contributi**

1. Il versamento dei contributi al Fondo, nella misura e nei limiti di cui all'articolo 13 dello Statuto, comprensivi della quota o dell'intero TFR destinati a previdenza complementare in base alle fonti istitutive, deve essere effettuato dall'impresa con cadenza trimestrale, anche per la parte a carico del dirigente e previa trattenuta sulla sua retribuzione, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre al quale è riferita la retribuzione su cui gravano i contributi, salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, quand'anche cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale. I trimestri hanno sempre inizio con il primo

giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre.

2. All'atto del versamento dei contributi le imprese devono trasmettere al Fondo ovvero al soggetto da esso designato elenchi nominativi con l'indicazione delle contribuzioni corrispondenti ad ogni singolo dirigente e di ogni altro elemento eventualmente necessario, con espressa evidenziazione per ciascun trimestre dell'importo di TFR, in quota o per l'intero, destinato a previdenza complementare in base alle fonti istitutive.

3. Le modalità del versamento dei contributi e della compilazione e trasmissione degli elenchi nominativi sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

4. Nelle ipotesi di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di altre procedure concorsuali, ed in genere ogniqualevolta ritenga, in base all'esame delle singole situazioni, che il credito contributivo non possa essere recuperato in tutto o in parte, il Consiglio di amministrazione del Fondo potrà accettare, dal dirigente che ne faccia richiesta, il versamento degli importi contributivi dovuti, anche per la parte a carico dell'impresa, nonché degli eventuali interessi di mora, con contestuale surroga del dirigente nei diritti di credito del Fondo ai sensi dell'articolo 1201 cod. civ., salva la operatività del fondo di cui al decreto legislativo n. 80/92.

#### **Art.5 – Aspettative**

1. Durante le aspettative per qualsiasi causa permane l'obbligo di contribuzione al Fondo limitatamente ai periodi nei quali il dirigente continui a percepire la retribuzione da parte dell'impresa iscritta.

#### **Art. 6 - Acquisizione dell'accantonamento costituito presso altro Fondo**

1. Nel caso in cui un dirigente provenga da un'impresa per la quale operi un'iniziativa, cassa o fondo di cui all'articolo 4 dello Statuto dai quali sia consentito il trasferimento, nonché nelle altre ipotesi di esercizio della facoltà di trasferimento della posizione presso il Fondo contemplate dall'articolo 10 del Decreto, il Fondo, a richiesta dell'interessato, acquisisce ad ogni effetto la posizione previdenziale maturata dal dirigente e provvede alle prestazioni previdenziali secondo le condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

#### **Art. 7 - Gestione delle risorse**

1. Per la gestione delle risorse, il Fondo può utilizzare sia convenzioni di natura finanziaria, sia convenzioni di natura assicurativa, sia convenzioni miste.

2. Le eventuali opzioni nonché l'afflusso e la registrazione degli importi corrispondenti ai contributi versati e degli importi trasferiti, con riferimento alle singole posizioni, verranno regolati espressamente in conformità ai contenuti delle convenzioni stipulate ed adeguatamente pubblicizzate.

3. Nell'ipotesi di gestione assicurativa, il pagamento dei premi alle Società assicuratrici è effettuato dal Fondo nel termine che sarà definito in sede di stipulazione della polizza con le predette Società, decorrente dall'ultimo giorno del mese entro il quale i contributi sono effettivamente pervenuti al Fondo.

4. Le modalità per il pagamento dei premi alle società assicuratrici e/o di trasferimento delle risorse al gestore sono stabilite dal Consiglio di amministrazione del Fondo.

#### **Art. 8 - Cessazione del rapporto di lavoro**

1. In caso di cessazione di rapporto di lavoro per cause diverse dalla sopravvenuta invalidità permanente o dal decesso e prima che siano maturati i requisiti per il riconoscimento delle corrispondenti prestazioni pensionistiche di legge, il dirigente - ferme restando le facoltà di cui ai successivi articoli 9 e 10 - può mantenere presso il Fondo gli accantonamenti fino a quel momento già effettuati ed avrà diritto alle prestazioni, secondo le condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, all'atto del conseguimento dei predetti requisiti e, in ogni caso, al

compimento del sessantacinquesimo anno di età con il concorso, per i "nuovi iscritti", di almeno cinque anni di anzianità contributiva al Fondo.

2. Nel caso di mantenimento oltre due anni della posizione di cui al precedente comma, il Consiglio di amministrazione può stabilire a carico della posizione dell'interessato un importo di partecipazione alle spese di gestione.

### **Art. 9 – Trasferimento della posizione**

1. Nell'ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione al Previdai, l'iscritto ha facoltà di trasferire la propria posizione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del Decreto; sempre nell'ipotesi predetta, il trasferimento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del Decreto è ammesso comunque nel caso di assenza dei requisiti per l'esercizio della facoltà di cui alla lettera a), nonché, nei casi di alternativa alla predetta facoltà, solo dopo il termine di cui al secondo comma allorché si tratti di optare per il trasferimento ad una iniziativa, cassa o fondo di cui all'articolo 4 dello Statuto.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3 bis, del Decreto, il dirigente iscritto può esercitare, anche al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, la facoltà di trasferire la propria posizione ad altro fondo, sempre che sia trascorso un periodo di almeno sette anni di permanenza presso il Previdai, ivi compresa, nel limite di cinque anni, l'anzianità derivante da eventuali trasferimenti ai sensi del precedente articolo 6. Fermo restando il requisito di permanenza di cui sopra, l'esercizio della facoltà di trasferimento è consentito dal 1° gennaio 2000.

3. Nei casi di cui sopra, il Previdai deve soddisfare la richiesta entro sei mesi dall'esercizio dell'opzione, definendo sulla base di corretti criteri finanziari ed attuariali la entità della posizione da trasferire.

### **Art. 10 - Riscatto**

1. Nell'ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione necessaria al Previdai, e sempre che non si determinino entro un anno le condizioni per l'esercizio della facoltà di trasferimento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del Decreto, il dirigente non pensionato né pensionabile può esercitare la facoltà di riscatto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del Decreto medesimo; ai fini dell'esercizio di detta facoltà, il dirigente presenta domanda corredata da dichiarazione responsabile di mancato svolgimento di attività comportante la partecipazione ad altra forma pensionistica complementare. La facoltà di riscatto è attribuita immediatamente:

- al dirigente che raggiunga il diritto al pensionamento obbligatorio ed effettivamente lo eserciti, cessando il rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica complementare a carico del Fondo;

- ai beneficiari indicati dall'articolo 10, comma 3-ter, del Decreto, in caso di decesso del dirigente.

### **Art.11 – Domanda di prestazione**

1. Il dirigente iscritto, il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, essendo in possesso dei requisiti per il riconoscimento della pensione di legge, abbia presentato la relativa richiesta, deve inoltrare al Fondo apposita domanda per il conseguimento della prestazione previdenziale spettante. Apposita domanda deve parimenti essere presentata dai superstiti del dirigente iscritto per la prestazione previdenziale di competenza.

2. Il dirigente, contestualmente alla domanda, dovrà indicare espressamente se intende richiedere la conversione della rendita vitalizia nel corrispondente capitale ed ottenere la reversibilità della prestazione, designandone il beneficiario nei limiti di cui all'articolo 16 dello Statuto per i "nuovi" iscritti.

3. La prestazione previdenziale spettante sarà liquidata entro il termine fissato dal Consiglio di amministrazione del Fondo. In relazione a specifiche esigenze, il Consiglio di amministrazione potrà adottare particolari provvedimenti, ivi compresa l'adozione di un termine più ampio di quello

generalmente fissato e decorrente dal versamento dell'ultimo contributo al Fondo.

4. Il Consiglio di amministrazione stabilirà altresì termini e modalità per la presentazione della domanda di prestazione previdenziale, nonché periodicità, forme e modalità per il conseguimento di quest'ultima.

#### **Art. 12 – Beneficiari di reversibilità**

1. Beneficiaria della prestazione di reversibilità agli effetti dell'articolo 16, terzo comma, dello Statuto, è la persona designata dal dirigente in occasione della domanda di prestazione previdenziale di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

#### **Art.13 – Anticipazioni**

1. Ai fini del conseguimento delle anticipazioni indicate dall'articolo 7, comma 4, del Decreto, l'interessato deve presentare apposita istanza corredata da idonea documentazione, nel caso di anticipazione per le spese di natura sanitaria, o da apposito atto notarile, nel caso di anticipazione per l'acquisto di prima casa di abitazione per sé o per i figli; l'anticipazione sarà erogata, per le prime, entro tre mesi sulla base delle ricevute per le spese sanitarie sostenute e, per le seconde, entro sei mesi.

#### **Art. 14 – Divieto di gravami**

1. E' vietata la costituzione di pegni e la apposizione di gravami di ogni genere sui diritti derivanti al dirigente dall'iscrizione al Fondo

#### **Art. 15 – Disposizione finale e transitoria.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato, salva la perdurante operatività di quello precedente per la regolazione delle situazioni già definite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.